

**DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996**

INDICE

VOLUME III

A.S. SCUOLA ELEMENTARE

Capitolo I. - <i>Scuola Elementare: Profili finanziari statali:</i>	Pag.	9
Premessa	»	9
1. - Il quadro normativo di riferimento	»	13
2. - La metodologia dell'indagine	»	14
3. - Indicatori finanziari	»	17
4. - Indicatori di struttura o di attuazione dell'ordinamento	»	18
5. - Indicatori di risultato della gestione della riforma	»	23
6. - Valutazioni complessive dei singoli settori dell'ordinamento	»	24
7. - Le spese statali sostenute nelle Province per la gestione della scuola elementare ...	»	28
8. - Valutazioni di sintesi e conclusioni.....	»	30
Tabelle.....	»	33
Allegato: Le risultanze nelle Province	»	78
 Capitolo II. - <i>Scuola elementare: riferimento agli enti locali</i>	Pag.	154
1. - Considerazioni generali; quadro normativo di riferimento	»	154
2. - Spese sostenute dai comuni; trasferimenti regionali	»	156
3. - Spese sostenute dai Comuni campione	»	160
Tabelle.....	»	163
 Appendice statistica al Capitolo I.....	Pag.	201

RELAZIONE ANNUALE SUI PROFILI FINANZIARI DELL'ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO 1995-1996

Capitolo I

Profili finanziari statali

Sommario: Premessa

1. Il quadro normativo di riferimento.
 2. La metodologia dell'indagine: 2.1 *Oneri finanziari a carico dello Stato*; 2.2 *Oneri relativi agli enti locali*; 2.3 *Elementi pervenuti dai Provveditori*.
 3. Indicatori finanziari: 3.1 *Metodologia applicata*; 3.2 *Risultanze complessive*.
 4. Indicatori di struttura o di attuazione dell'ordinamento.
 5. Indicatori di risultato della gestione della riforma.
 6. Valutazioni complessive dei singoli settori dell'ordinamento: 6.1 *Applicazione modulare*; 6.2 *Dispersione scolastica*; 6.3 *Andamento della popolazione scolastica*; 6.4 *Classi residuali a 24 ore*; 6.5 *Alunni con handicap*; 6.6 *Classi a tempo pieno*; 6.7 *Insegnamento della lingua straniera*; 6.8 *Utilizzazione della dotazione organica provinciale*; 6.9 *Oneri per personale con contratto a tempo determinato stipulato dal Provveditore o dal Capo d'istituto*; 6.10 *Rapporti con gli enti locali*.
 7. Le spese statali sostenute nelle Province per la gestione della scuola elementare: 7.1 *Metodologia applicata e risultati complessivi*; 7.2 *Spese per il personale docente, direttivo ed amministrativo*; 7.3 *Spese di funzionamento*; 7.4 *Formazione ed aggiornamento del personale docente*; 7.5 *Supporto e vigilanza per le istituzioni scolastiche*.
 8. Valutazioni di sintesi e conclusioni.
- Allegato:** Le risultanze nelle Province.

Premessa

L'ordinamento della scuola elementare, introdotto con la legge 5 giugno 1990 n. 148, a distanza di sei anni dall'inizio della sua applicazione, è oggetto di analisi e di riflessioni da parte degli operatori, delle organizzazioni sindacali e professionali della scuola, dei genitori e degli enti locali, finalizzate alla definizione di proposte migliorative idonee a garantire la prosecuzione e lo sviluppo dell'innovazione, nell'ambito della nuova autonomia scolastica.

Gli obiettivi raggiunti appaiono coerenti con il disegno di sistema formativo previsto nella predetta legge; è entrato a pieno regime il nuovo modello di scuola primaria, definito dalla predetta legge come idoneo a garantire condizioni organizzative coerenti con i nuovi programmi didattici; stentano tuttavia a trovare piena attuazione alcuni aspetti qualitativamente significativi della riforma: le disponibilità anche di carattere finanziario degli enti locali condizionano l'approntamento di strutture e servizi di supporto indispensabili per l'applicazione di un orario scolastico con ritorni o prosecuzioni pomeridiani, con negativi riflessi sull'insegnamento della lingua straniera, che è altresì penalizzato dal numero ancora insufficiente di insegnanti elementari in possesso delle competenze specifiche.

Il processo di gestione dell'ordinamento della scuola elementare prevede diversi meccanismi di valutazione in itinere delle sue fasi applicative - con rilevazioni, indagini e osservazioni condotte con metodi diversi e secondo una pluralità di punti di vista - diretti a rendere compatibile con le esigenze di razionalizzazione nell'impiego delle risorse finanziarie le innovazioni pedagogiche previste nella predetta legge, quali la pluralità di insegnanti per gruppo classi, con conseguente specializzazione disciplinare degli stessi, e gli interventi modulati su piccoli gruppi di alunni.

L'art. 15 della legge n. 148 del 1990 affida ai Provveditori agli studi il compito di riferire, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Corte dei conti ed al Ministero della pubblica istruzione, sui profili finanziari, sostenuti a livello provinciale, connessi all'attuazione del nuovo ordinamento.

La direzione generale per l'istruzione elementare del Ministero, oltre ad assicurare il governo e la gestione della riforma, ha avviato nei primi mesi del 1997 un'ampia consultazione per raccogliere pareri, proposte ed osservazioni su di un "documento di proposta di sviluppo della riforma elementare" presentata dal Ministro nel mese di dicembre 1996; gli elementi raccolti dai colleghi dei docenti, dai direttori didattici, dai genitori, dagli ispettori tecnici e dal mondo professionale hanno consentito di definire, sia pure con notevoli ritardi, un quadro di conoscenza delle concrete esperienze nell'attuazione della riforma che si presenta di grande utilità ai fini di orientare le proposte di modifica dell'ordinamento della scuola elementare da sottoporre all'approvazione parlamentare.

E' proseguita inoltre l'attività dello "Osservatorio tecnico della riforma", con raccolta di informazioni e la costituzione di basi informative e di quadri di conoscenza che sono stati utilizzati per garantire un costante flusso informativo tra centro e periferia; la documentazione diffusa ha consentito alle singole istituzioni scolastiche e ai sistemi scolastici territoriali, di conoscere la direzione e la dimensione del cambiamento intrapreso e i risultati raggiunti.

Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella legge 5 giugno 1990 n. 148, l'Osservatorio ha gestito il completamento di quelle parti dell'ordinamento della scuola elementare (avvio dell'insegnamento della lingua straniera, nuove proposte per i documenti di valutazione, revisione degli organici) la cui attuabilità era soggetta al realizzarsi di condizioni da verificare o predisporre ed ha avviato, sulla base delle conoscenze acquisite, forme di modificazione di quegli aspetti dell'ordinamento che le ricerche hanno indicato come problematici.

Il "monitoraggio", affidato alla Corte dei conti dall'art. 15, comma 12, della stessa legge n. 148 del 1990, inizialmente limitato ai "profili finanziari connessi all'attuazione della legge" è stato ampliato dall'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, fino a comprendervi "i profili finanziari a livello provinciale connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo" (Finalità ed ordinamento della scuola elementare). In applicazione di tale disposizione, già dal precedente esercizio la Corte svolge valutazioni riferite agli oneri finanziari sull'intero ordinamento della stessa scuola elementare. In questo referto vengono forniti, inoltre, elementi conoscitivi, per tutte le province, circa i costi finanziari sostenuti nel corso del precedente anno scolastico.

Il percorso di graduale miglioramento qualitativo dell'analisi sui profili finanziari della Corte viene accompagnato dall'individuazione di parametri ed indicatori finanziari, di struttura e di risultato che, costruiti anche sulla base di un confronto in apposito gruppo di lavoro costituito con operatori ed esperti dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e dell'ISTAT, potrebbero consentire di porre in evidenza, oltre agli oneri finanziari complessivi sostenuti, anche l'impatto sociale del nuovo ordinamento della scuola elementare. Manca un'analisi qualitativa della spesa per la gestione dell'ordinamento della scuola elementare, anche se gli indicatori proposti nella presente relazione potranno costituire un punto di partenza per un discorso valutativo degli oneri finanziari sostenuti nella predetta gestione.

Anche quest'anno vengono esposte, in allegato, le risultanze di ciascuna provincia, secondo uno schema unitario nel quale sono sinteticamente evidenziate peculiari situazioni, quali quelle connesse alle dimensioni della popolazione scolastica, e descritte le cause degli scostamenti rispetto al precedente anno scolastico.

Vengono inoltre esposti indici di riferimento che, partendo dall'esame globale della spesa generale per la funzione obiettivo relativa all'"istruzione elementare", quantificano per centri di responsabilità i costi complessivi sostenuti dal Ministero, riferiti all'anno scolastico 1995-1996, comunque connessi alla gestione dell'ordinamento della scuola elementare.

Analoga analisi viene sperimentata, con la disponibilità e la collaborazione della Direzione generale per l'istruzione elementare, del Servizio statistico del Ministero, del Provveditore agli studi di Roma e del Sovrintendente Scolastico per il Lazio, per gli analoghi oneri finanziari sostenuti in tutte le province.

Sono poi proposti indicatori di attuazione che danno dimostrazione degli effetti delle innovazioni apportate ed indicatori di struttura e di risultato di altri aspetti della gestione dell'ordinamento della scuola elementare.

E' proseguita anche quest'anno, in collaborazione con la Sezione Enti locali, un'analisi circa gli oneri sostenuti dai comuni, comunque connessi con la gestione della scuola elementare.

Tali oneri sono stati rilevati sulla base di una scheda di rilevazione predisposta dalla Sezione Enti locali e da questa trasmessa ad un campione significativo di comuni, individuato per quest'anno in quelli con maggiore popolazione ed in alcuni di medie dimensioni.

L'impostazione adottata ha subito, quindi, alcune modifiche sostanziali, introdotte a titolo sperimentale già nel precedente esercizio, arricchendosi di elementi ritenuti utili ai fini di una più approfondita analisi dei costi finanziari dell'innovazione.

Si confermano, per il resto, le delimitazioni, già adottate, dell'ambito dell'analisi secondo una triplice via.

A - Con riferimento all'ambito temporale l'analisi prende in considerazione le vicende relative all'anno scolastico 1995-1996, quinto anno di applicazione della riforma dell'ordinamento della scuola elementare ed i raffronti sono effettuati rispetto al precedente anno 1994-1995.

Nei precedenti anni scolastici gli organici della scuola elementare hanno subito, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge n. 148 del 1990, un riordino della rete scolastica mediante provvedimenti applicativi dettati dalle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie emanate nel corso degli ultimi anni ed al parziale reintegro del turn-over dei docenti collocati a riposo.

Già dal precedente anno scolastico 1994-1995 il Ministro della pubblica istruzione, scaduto il quadriennio previsto dall'art. 15, comma 11, della legge n. 148 del 1990, ha rideterminato gli organici della scuola elementare in relazione agli obiettivi di contenimento della spesa, sulla base dei piani di razionalizzazione della rete scolastica, previsti dall'art. 51 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 10, della legge n. 537 del 1993 e nell'art. 22, comma 9, della legge n. 724 del 1994.

B - Sotto il profilo quantitativo, è da rilevare che anche per quest'anno l'analisi ha riguardato la totalità dei Provveditori agli studi, i quali hanno presentato in modo pressoché completo i dati alla Corte entro il mese di maggio 1997, anche se con l'esposizione di scarni elementi di valutazione da parte di diversi Provveditori sugli effetti della gestione dell'ordinamento della scuola elementare a livello provinciale.

Dall'esame delle risposte pervenute emerge con chiarezza la consapevolezza dei medesimi Provveditori del ruolo strategico ad essi affidato nella gestione della riforma dalla legge n. 148 del 1990, circa la proficuità delle analisi e delle valutazioni finalizzate al referto della Corte, nel quadro del "monitoraggio" dell'attuazione del predetto ordinamento, con il concreto e proficuo

impegno profuso negli ultimi anni dalla direzione generale del Ministero nello svolgimento del suo compito propulsivo e di coordinamento diretto a realizzare un pieno governo della riforma.

Lo schema sintetico adottato dalla Corte nella relazione del precedente esercizio per l'esposizione dei dati e degli elementi peculiari emergenti per ciascuna Provincia sembra aver costituito un utile riferimento per gli adempimenti dei medesimi Provveditori.

Il raggiungimento di migliori risultati nell'attuazione dell'ordinamento medesimo continua a trovare ostacoli nelle difficoltà delle amministrazioni comunali di garantire l'attivazione dei servizi complementari (mensa, trasporto, strutture edilizie, distribuzione del servizio scolastico sul territorio).

La completezza dei dati sugli oneri finanziari per province, connessi all'applicazione della legge n. 148 del 1990, ha consentito di raccogliere elementi utili per proseguire anche quest'anno le analisi specifiche, già avviate a titolo sperimentale nella relazione del precedente esercizio, sugli oneri finanziari per ciascun Provveditorato.

La diffusione della nuova organizzazione dell'insegnamento, con la attivazione dei moduli dei tre insegnanti per due classi, o di 4 insegnanti su 3 classi in alcuni casi, può ritenersi pressoché completa in tutte le province ed è notevole l'impegno profuso, stante la laboriosità e la complessità degli adempimenti, per la realizzazione degli altri obiettivi previsti dall'ordinamento della scuola elementare.

Uno degli aspetti di maggiore complessità per l'individuazione, a livello provinciale, degli oneri complessivi connessi alla gestione del nuovo ordinamento è consistito nell'individuazione da parte degli uffici scolastici periferici della parte della spesa riferita all'applicazione della riforma, estrapolandola da quella generale sostenuta per la gestione dell'ordinamento dell'istruzione di ogni ordine e grado.

In tal senso, è proseguita la rilevazione, già avviata a titolo sperimentale nella relazione del precedente esercizio limitatamente al Provveditorato agli studi di Roma ed alla Sovrintendenza scolastica del Lazio ed ampliata a tutte le province, circa gli oneri finanziari sostenuti per la gestione dell'ordinamento della scuola elementare, che vengono dettagliatamente esposti più innanzi, con particolare riferimento alla diffusione della lingua straniera ed alle spese per l'aggiornamento.

C - Sotto il profilo degli strumenti finanziari coinvolti, cioè con riferimento agli oneri sostenuti in ciascuna provincia per l'applicazione del nuovo modulo organizzativo, vengono esposti dati completi, sulla base degli elementi forniti dagli Uffici scolastici provinciali, relativamente alle spese sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle per insegnanti con contratto a tempo determinato, stipulato dal Provveditore agli studi o dal capo d'istituto.

Per quanto attiene alle spese a carico degli enti locali, come già detto, i dati esposti, forniti dai comuni capoluogo di provincia e dai comuni scelti per la rilevazione, sono riferiti, in particolare, alle spese sostenute dagli enti locali per l'applicazione del nuovo ordinamento: trasporti, servizio mensa, personale ausiliario, riscaldamento, diritto allo studio, manutenzione ordinaria degli immobili, spese di pulizia, spese varie.

Inoltre, sono state altresì evidenziate le spese delegate dalle regioni ai medesimi comuni, comunque connesse alla gestione della scuola elementare.

I dati si riferiscono all'esercizio finanziario 1995 e vengono esposti per anno solare e non per anno scolastico; inoltre, le spese per la scuola con organizzazione modulare non sono distinte da quelle relative ad altre tipologie di organizzazione didattica.

Il dato finanziario fornito dagli enti locali per l'attuazione dell'ordinamento della scuola elementare è stato integrato con quello relativo al numero dei plessi, degli alunni, delle classi a modulo, di quelle a tempo pieno e residuali a 24 ore, allo scopo di individuarne il costo medio, nonché di offrire un quadro di riferimento più completo e di confronto tra le varie realtà provinciali.

1. Il quadro normativo di riferimento

Sulla gestione dell'ordinamento della scuola elementare per l'anno scolastico 1995-1996 hanno influito le disposizioni contenute nelle leggi finanziarie relative agli anni 1994 e 1995, che hanno previsto la rideterminazione degli organici in relazione agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, sulla base dei piani di razionalizzazione della rete scolastica, previsti nell'art. 51 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

In particolare, con le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 10, della legge n. 537 del 1993 e 22, comma 9, della legge n. 724 del 1994 è stata prevista la rideterminazione del rapporto alunni-classi, già prevista dal piano pluriennale di cui all'art. 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412; tale rideterminazione, a cadenza annuale, avviene secondo criteri che tengono conto dei bacini di utenza e delle condizioni demografiche, geografiche, socio-economiche e della presenza di aree montane e di piccole isole.

Con decreto interministeriale n. 129 del 11 aprile 1995 è stato stabilito, per il biennio 1995-1996 e 1996-1997, il limite massimo della consistenza dell'organico: con successivi decreti interministeriali n. 127 e n. 128, di pari data, sono stati determinati, rispettivamente, il rapporto medio provinciale alunni-classi e i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi. Per le province di Trento e di Bolzano sono stati emanati specifici decreti interministeriali, secondo criteri predeterminati di intesa con i competenti organi delle province stesse.

Con successivo decreto ministeriale n. 193 del 2 giugno 1995 sono stati ridistribuiti 7.221 posti a livello di circoscrizione provinciale.

L'art. 21 della legge 31 gennaio 1994 n. 97, relativa alle aree montane, ha previsto la costituzione di istituti polivalenti di scuola materna, elementare e scuola secondaria nei comuni montani inferiori ai 5.000 abitanti. Per l'attuazione di tale disposizione il Ministero ha provveduto con l'ordinanza ministeriale n. 315 del 9 novembre 1994 che ha riguardato la razionalizzazione della rete scolastica.

Gli interventi previsti nella legge finanziaria per il 1996 hanno influito solo parzialmente sull'anno scolastico 1995-1996, per incidere in modo significativo sui successivi anni scolastici e su di essi si riferirà nelle relazioni dei prossimi esercizi. Basta qui ricordare, oltre agli interventi di razionalizzazione della rete scolastica, disposizioni di significativa rilevanza, come la creazione di fondi per la formazione del personale, per il potenziamento ed per il funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica, nonché un monitoraggio dei riflessi socio-economici dell'intero ordinamento scolastico.

Per l'applicazione di tale monitoraggio il Ministero della pubblica istruzione sta approntando una serie di indicatori per analizzare, valutare e misurare le molteplici variabili che influenzano il sistema scolastico e per individuare eventuali situazioni di criticità.

Oltre alle disposizioni previste nelle citate leggi finanziarie sulla gestione dell'ordinamento della scuola elementare per l'anno scolastico 1995-1996 ha influito anche l'applicazione delle disposizioni in materia di riordino della normativa sulle utilizzazioni del personale della scuola, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 35.

La gestione dell'ordinamento della scuola elementare ha comportato anche nell'anno scolastico in esame una complessa azione di sensibilizzazione circa i significati che le innovazioni organizzative hanno assunto per tutti i soggetti coinvolti, con particolare riferimento all'attenzione ed alla disponibilità delle comunità locali.

Hanno continuato ad avere applicazione le indicazioni, dettate con circolari ministeriali, per una progressiva omogeneizzazione dei criteri di aggregazione delle discipline tra i vari modelli organizzativi, per evitare la trasposizione automatica al tempo pieno delle modalità proprie dell'organizzazione modulare, per la definizione di forme e modalità di raccordo della continuità del processo educativo nelle scuole materne, elementari e medie inferiori, in applicazione dell'art.

2 della legge n. 148 del 1990; è stata, altresì, affidata al collegio dei docenti una valutazione annuale dei piani e delle relative azioni di raccordo.

Con diverse circolari già nel corso dei precedenti esercizi sono stati definiti contenuti e modalità della ricognizione delle risorse disponibili e delle esigenze dell'utenza, con indicazione di elementi di priorità nella valutazione delle strutture e dei servizi, tenendo conto, in particolare, dei tempi occorrenti per percorrere le distanze e dei mezzi di collegamento esistenti.

Con circolare n. 247 del 17 luglio 1995 sono state dettate disposizioni per il piano di sviluppo di insegnamento della lingua straniera per il triennio 1995/1996 - 1997/1998, con indicazioni per la predisposizione di progetti per l'utilizzo dei docenti e di piani articolati di sviluppo dell'attività di formazione linguistica.

Con circolare n. 249 del 17 luglio 1995 sono state dettate indicazioni restrittive ai Provveditori agli studi per la determinazione, sulla base di un rigoroso accertamento delle procedure adottate, dei posti di sostegno in deroga al rapporto di un docente ogni quattro alunni portatori di handicap.

Inoltre, con circolare n. 496 del 13 febbraio 1996 sono state dettate disposizioni in ordine all'intervento di monitoraggio finalizzato a rilevare le azioni più significative poste in essere dalle scuole in relazione alle modifiche introdotte ed a sostenere l'impegno didattico-organizzativo degli insegnanti.

Sono state anche fornite indicazioni con circolare n. 167 del 3 maggio 1996 per la rilevazione degli interventi in ordine alla continuità educativa ed alla valutazione nel quadro più generale del progetto di formazione degli insegnanti.

Sulla gestione dell'ordinamento della scuola elementare per l'anno scolastico 1995-1996 ha influito altresì l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 23 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (legge finanziaria 1995) che ha ridotto le possibilità di esonero dall'insegnamento per i docenti frequentanti i corsi di formazione linguistica.

Sempre con riferimento all'insegnamento della lingua straniera nell'ambito dell'ordinanza ministeriale 371 del 1994 è prevista la possibilità di nominare docenti non di ruolo formati in sostituzione di docenti specialisti.

2. La metodologia dell'indagine

L'impostazione del referto adottata nel precedente esercizio ha subito alcune modifiche dirette ad un arricchimento di elementi ritenuti di interesse ai fini di una complessiva analisi degli oneri finanziari connessi all'innovazione. Sono stati, pertanto, individuati parametri ed indicatori finanziari, di struttura e di risultato che potrebbero consentire anche la misurazione dell'impatto sociale del nuovo modello ordinamentale introdotto con la legge n. 148 del 1990.

Inoltre, si è focalizzata l'attenzione sugli oneri complessivi sostenuti, sempre con riferimento alla gestione dell'ordinamento della scuola elementare, nell'ambito di tutte le province, con particolare riferimento alla diffusione della lingua straniera ed alle spese per l'aggiornamento.

Per consentire un quadro completo degli oneri complessivi pubblici sostenuti per ciascuna provincia per la gestione dell'ordinamento della scuola elementare sono stati rilevati gli oneri a carico di 100 comuni capoluogo di provincia, comprendenti quelli di nuova istituzione, nonché in alcuni comuni scelti tra quelli di medie dimensioni sottoposti alle analisi della Sezione enti locali della Corte.

Sui risultati di tale rilevazione si riferisce in apposito capitolo allegato al presente referto.

2.1 Oneri finanziari a carico dello Stato

Per quanto riguarda la scheda di rilevazione predisposta dalla direzione generale del Ministero ed inviata ai Provveditori per la raccolta degli elementi sui risvolti finanziari della riforma, i dati relativi al numero degli alunni e delle classi sono stati completati con ulteriori

precisazioni ed indicazioni più puntuali, specialmente per la rilevazione degli oneri sostenuti in conseguenza della sostituzione di docenti per brevi periodi.

Nella presente analisi sono posti in evidenza i dati, relativi all'esercizio 1995-1996, a raffronto con quelli dell'esercizio 1994-1995, con riferimento ai seguenti aspetti:

- numero plessi;
- numero alunni;
- numero alunni con handicap;
- numero classi con modulo;
- numero classi a tempo pieno;
- numero classi residuali a 24 ore;

totale posti su:

- classi a modulo;
- classi a tempo pieno;
- classi residuali a 24 ore;
- sostegno con rapporto di 1 su 4;
- scuole reggimentali;
- scuole carcerarie;
- totale dotazione organica provinciale (D.O.P.).

Per quanto riguarda il sostegno sono stati individuati i posti di sostegno istituiti in deroga al rapporto 1 su 4 ed è stato indicato il totale degli insegnanti di ruolo in servizio su posti di sostegno.

Nel modello di rilevazione per questo anno scolastico è stato specificato il numero degli insegnanti della dotazione organica provinciale (D.O.P.) utilizzati:

- su posti comuni;
- come insegnanti specialisti di lingua straniera;
- su posti di sostegno;
- per progetti educativi.

E' stato rilevato inoltre:

- totale insegnanti immessi in ruolo con decorrenza inizio anno scolastico per l'anno scolastico 1995-1996;

- totale docenti con contratto a tempo determinato stipulato dal Provveditore;
- totale docenti con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo di istituto;
- totale insegnanti la regione cattolica nominati dal capo di istituto;
- totale insegnanti con contratto a tempo determinato di sostegno.

Inoltre, è stata attivata, con la stessa metodologia, una rilevazione delle spese per il personale con contratto a tempo determinato (comprensivi degli insegnanti la regione cattolica), sostenute in applicazione dei nuovi moduli organizzativi, specie con riferimento al modello dei tre insegnanti per due classi.

Sono stati rilevati dati relativi agli oneri sostenuti dallo Stato, rapportati a quelli del precedente esercizio, per ciascuna provincia, così distinti:

- a) spese per personale con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo di istituto;
- b) spese per personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell'attività scolastica stipulato dal Provveditore¹;
- c) spese per insegnanti la religione cattolica;
- d) oneri per ritenute relative alle spese sopra indicate.

¹ Per quanto riguarda il personale con contratto a tempo determinato occorre distinguere tra personale fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al termine delle lezioni) e personale fino al termine delle attività scolastiche (30 giugno). Nella realtà a favore del personale incaricato viene disposto comunque il pagamento fino al 30 giugno, anche se andrebbe di volta in volta valutata la sussistenza delle esigenze di servizio (esami) che giustifichino tale prolungamento di attività con conseguenziale pagamento.

Nella esposizione dei dati relativi agli oneri sostenuti dai Provveditorati per la retribuzione degli insegnanti non di ruolo viene fatto riferimento, su espressa indicazione del Ministero, all'ammontare complessivo (comprensivo quindi degli oneri assistenziali, previdenziali e 13 mensilità) di ciascun capitolo di spesa relativo al tipo di insegnanti considerato e per il periodo dal 1 settembre 1995 al 31 agosto 1996. Pertanto, i dati finanziari rilevati si riferiscono all'esercizio 1996 per il pagamento di oneri relativi alla gestione del predetto personale per l'anno scolastico 1995-1996.

Viene rilevato, infine, il numero degli alunni che usufruiscono di mensa scolastica e di trasporto.

2.2 Oneri relativi agli enti locali

Vengono, inoltre, esposti in apposito capitolo allegato al presente referto i dati relativi agli oneri sostenuti per gli esercizi finanziari 1994 e 1995 da 102 comuni capoluogo di provincia, comprendenti quelli di nuova istituzione; per una rilevazione di dati riferita a realtà di medie dimensioni vengono, altresì, esposti, a titolo sperimentale, i medesimi dati riferiti ai comuni di Acquiterme, S. Giovanni Lupatoto, Montecatini Terme, Giovinazzo, Boscoreale, Roseto degli Abruzzi.

La scheda di rilevazione è stata predisposta dalla Sezione Enti locali ed i dati vengono sinteticamente esposti e commentati in apposito capitolo allegato alla presente relazione.

I dati esposti si riferiscono a:

A. Spese generali:

- la quota parte riferibile alle esigenze della scuola elementare delle spese per stipendi, oneri previdenziali, straordinario, indennità al personale docente, ausiliario e di assistenza;
- i fitti reali per la locazione di immobili destinati alle scuole elementari;
- le spese per manutenzione ordinaria di immobili e di impianti;
- le spese di riscaldamento, per utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, per servizi e per custodia;
- le spese per stampati, cancelleria e varie d'ufficio;
- le spese per arredamenti, attrezzature e materiale didattico;
- le spese per costruzione, completamento, ampliamento e per manutenzione straordinaria degli edifici delle scuole elementari;
- la quota parte riferita alle esigenze della scuola elementare delle spese per le biblioteche scolastiche.

B. Interventi per diritto allo studio:

- fornitura gratuita di libri di testo;
- la quota parte riferibile alle esigenze della scuola elementare delle spese, al netto dei contributi versati dagli utenti, per servizio trasporto alunni;
- la quota parte riferibile alle esigenze della scuola elementare delle spese, al netto dei contributi versati dagli utenti, per servizio mense;
- le spese per attività parascolastiche ed extra scolastiche;
- gli interventi per diritti allo studio: i contributi, gli assegni e le borse di studio;
- altri interventi, per assistenza agli alunni minorati psico-fisici, per assistenza medico-psichica agli alunni e per sperimentazioni.

2.3 Elementi pervenuti dai Provveditori

Tutti i Provveditori hanno adempiuto all'obbligo legislativo della presentazione dei dati anche se non è stato rispettato da tutti il termine previsto dalla legge (31 marzo); nonostante